

Multa solo telematica ai professionisti che hanno già la Pec

Pagine a cura di Maurizio Caprino

Obbligo di invio web limitato per gli altri cittadini ai professionisti, così come alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, la notifica delle multe dev' essere effettuata tramite posta elettronica certificata (Pec). Questa è una delle poche certezze di una materia già complessa per sua natura e ulteriormente complicata dal fatto che alcune norme non sono ancora entrate a regime. L' incompletezza del quadro normativo fa sì che, tra l' altro, resti in buona parte inattuato l' obbligo di notifica via Pec anche ai normali cittadini (cioè le persone fisiche non iscritte ad albi professionali). Rispetto a quelli dei comuni cittadini, gli indirizzi Pec dei professionisti sono inseriti in un elenco, l' Ini-Pec, pubblico e liberamente accessibile (www.inipec.gov.it). In questo elenco figurano anche le imprese; mentre gli indirizzi delle pubbliche



amministrazioni si possono cercare sull' Ipa (www.indicepa.gov.it). Così, per i professionisti tenuti a iscriversi in albi o elenchi, le aziende (intese come soggetti obbligati a figurare nel Registro delle imprese o comunque gestori di pubblici servizi) e le pubbliche amministrazioni, si realizza già adesso la condizione fondamentale (fissata dal DL 179/2012) che rende obbligatoria la notifica telematica: il fatto che esista una Pec dichiarata. Nessuna norma, invece, fa distinzioni sulla natura dell' indirizzo Pec dichiarato. Nemmeno il decreto interministeriale (Interno, di concerto con Giustizia, Infrastrutture, Economia e Pubblica amministrazione) pone ulteriori condizioni. E infatti il chiarimento complessivo sulla notifica delle multe, dato dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell' Interno (circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio scorso) non fa alcun cenno alla questione. Da tutto ciò si deduce che chi ha già una casella Pec inserita in un elenco consultabile pubblicamente (l' Ini-Pec o l' Ipa) dev' essere destinatario di notifiche telematiche. A prescindere dal fatto che la casella sia stata aperta per fini personali o strettamente professionali. I non professionisti Più sfumata la posizione degli altri cittadini. Per loro un elenco di Pec non esiste ancora. O, perlomeno, è ancora largamente

incompleto. Inoltre, anche quando l' elenco sarà compiuto, ciascun cittadino sarà libero di non comparirvi: l' articolo 3-bis del Codice dell' amministrazione digitale (Cad) stabilisce che comunicare il proprio indirizzo Pec (operazione che in termini giuridici è chiamata «elezione del domicilio digitale») è una mera facoltà, non un obbligo. L' elenco che riguarda i cittadini è legato all' Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Cioè all' archivio elettronico centralizzato che dovrà contenere tutti i dati anagrafici, sostituendosi a quelli che ciascun Comune da sempre tiene per registrare le generalità di chi risiede nel proprio territorio. L' Anpr contiene anche gli indirizzi Pec dichiarati. Ma è incompleto, perché solo in alcune grandi città l' Anagrafe comunale è stata rimpiazzata dall' Anpr: altrove resta la consueta gestione frammentata a livello locale, che dovrebbe durare ancora qualche mese. Infine, si attende di sapere entro l' estate la data a partire dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in modalità telematica (in attuazione dell' articolo 3-bis, comma 3-bis, del Cad). Dunque, gli unici cittadini nei cui confronti è obbligatoria già oggi la notifica via Pec sono: quei pochi che risiedono in un Comune dove l' Anpr è già attiva e nella quale hanno fatto inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; i conducenti a cui capita la rara situazione di essere fermati subito dopo aver commesso l' infrazione, da agenti che però non sono in grado di compilare subito il verbale e quindi devono notificarlo successivamente (in questo caso, si può dichiarare l' indirizzo Pec agli stessi agenti, che dovranno tenere conto dell' informazione ricevuta direttamente dall' interessato). Di conseguenza, sta al normale cittadino valutare se consentire la notifica telematica o no. Vantaggi e svantaggi della Pec a favore della via telematica c' è il risparmio sulle spese di notifica del verbale, che vengono del tutto azzerate (anche se alcuni uffici di polizia non sembrano averlo recepito nella prassi quotidiana). Ma non significa che la somma da pagare coinciderà sempre con la sanzione pura: quando l' infrazione è accettata con sistemi automatici, sul verbale sono caricate anche le spese di accertamento, che sono legate fondamentalmente al trattamento delle immagini riprese dagli apparecchi. Sono spese che possono anche superare i 15 euro, perché non di rado vengono sovrastimate: per esempio, si arriva a far pagare 12 euro la semplice decrittazione di un fotogramma digitale. Questo per eludere il divieto di riconoscere ai privati che forniscono apparecchi e servizi legati all' accertamento un compenso variabile in base al gettito delle sanzioni (legge 120/2010): nelle prassi più disinvolute, il profitto dei privati viene salvaguardato gonfiando le spese di accertamento, sfruttando il fatto che non esistono norme precise per determinarle. A sfavore della notifica telematica gioca il rischio di non accorgersi per tempo di aver ricevuto un verbale: anche molti comuni cittadini che hanno un indirizzo Pec non sono abituati a consultare quotidianamente la relativa casella mail, per cui potrebbero lasciar scadere i cinque giorni entro cui la sanzione può essere pagata con uno sconto del 30%, o i 60 giorni dopo i quali raddoppia. Non mancano, inoltre, coloro che credono che restare alla notifica cartacea convenga, sperando in disguidi e ritardi postali. Ma sviste non se ne registrano molte e, comunque, non sempre consentono di evitare la sanzione. I ritardi, poi, sono ininfluenti: ai fini del calcolo dei 90 giorni che gli uffici di polizia devono rispettare, conta la data in cui si affida il verbale a chi deve

consegnarlo: non la data in cui arriverà al destinatario. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Sono un professionista e, come tale, sono tenuto ad avere una casella di posta elettronica certificata (Pec). Che cosa accade nel mio caso, ora che è prevista la notifica via Pec delle multe stradali? Gli uffici di polizia possono spedirmele anche all' indirizzo di posta che ho aperto per scopi esclusivamente professionali, anche se l' infrazione non ha nulla a che vedere con l' attività che svolgo? Nel caso non fosse così, mi converrebbe creare una nuova casella a titolo strettamente personale, oppure, tutto sommato, sarebbe vantaggioso non consentire la notifica telematica e restare alle vecchie procedure cartacee? G. T. - Taranto.